

REGOLAMENTO (CE) N. 1971/94 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1994

che modifica il regolamento (CE) n. 3392/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1842/83 del Consiglio che stabilisce le norme generali relative alla cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 230/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

considerando che a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1842/83 del Consiglio, del 30 giugno 1983, che stabilisce le norme generali relative alla cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2748/93⁽⁴⁾, gli aiuti comunitari sono stabiliti in funzione del prezzo indicativo del latte applicabile nel corso della campagna considerata;

considerando che il regolamento (CE) n. 1881/94 del Consiglio⁽⁵⁾, che modifica da ultimo il regolamento (CEE) n. 2072/92⁽⁶⁾, che fissa il prezzo indicativo del latte e i prezzi d'intervento del burro, del latte scremato in polvere e dei formaggi Grana padano e Parmigiano reggiano per due periodi annuali dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1995, prevede una riduzione supplementare del prezzo indicativo del latte a partire dal 1° agosto 1994; che è quindi opportuno adattare gli importi degli aiuti previsti dall'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n.

3392/93 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1739/94⁽⁸⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3392/93, il testo delle lettere a) e b) è sostituito dal seguente:

- a) 24,38 ECU/100 kg di prodotti delle categorie I e VII "latte intero";
- b) 15,39 ECU/100 kg di prodotti della categoria II "latte parzialmente scremato";

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 183 del 7. 7. 1983, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 249 del 7. 10. 1993, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 65.

⁽⁷⁾ GU n. L 306 dell'11. 12. 1993, pag. 27.

⁽⁸⁾ GU n. L 182 del 16. 7. 1994, pag. 15.